

00292/17¹⁰ GEN. 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 10358/2014

Dott. VINCENZO DI CERBO

- Presidente -

Cron. 292

Dott. GIUSEPPE BRONZINI

- Rel. Consigliere -

Rep.

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI

- Consigliere -

Ud. 19/10/2016

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Consigliere -

PU

Dott. GIUSEPPINA LEO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 10358-2014 proposto da:

ENCAL CISAL - CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI
AUTONOMI LAVORATORI C.F. 801157770580, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo
studio dell'avvocato PIERO LORUSSO, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato
FEDERICO TEDESCHINI, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

FANELLI MARIA CONCETTA C.F. FNLMCN46B68E506C,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO
217, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO
SCOZZAFAVA, rappresentata e difesa dall'avvocato
FERNANDO COLUCCI, giusta delega in atti;


- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 3585/2013 della CORTE
D'APPELLO di LECCE, depositata il 28/10/2013 R.G.N.
629/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;

udito l'Avvocato COLUCCI FERNANDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.



R.G. n. 10358/2014

Udienza 19.10.2016, causa n. 5

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Lecce con sentenza depositata il 28.10.2013 rigettava l'appello proposto da Encal-Cisal nei confronti di Fanelli Maria Concetta avverso la sentenza del 12.11.2010 del Tribunale di Lecce con la quale era stato dichiarato illegittimo il licenziamento irrogato alla Fanelli Maria Concetta con ordine di reintegrazione della stessa e con il risarcimento dei danni. La Corte rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte appellante e riteneva, come il primo Giudice, illegittimo il recesso per superamento del periodo di comporto posto che la malattia sofferta era da imputarsi al comportamento vessatorio del datore di lavoro con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie di cui alla sentenza.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso la Encal- Cisal con nove motivi corredati da memoria; resiste la Fanelli con controricorso corredato da memoria.

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che copia della sentenza impugnata risulta notificata all'avv.to Pietro Russo (uno dei procuratori dell'Encal- Cisal, come emerge anche dall'intestazione della sentenza impugnata nonché dalla relata della notifica) il 13.12.2013 presso il domicilio eletto in Lecce alla Via Campania presso lo studio dell'avv.to Cinque (cfr. relata della notifica)†

Ritenuto che la notifica della sentenza appare idonea determinare l'obbligo di impugnazione della sentenza nel cosiddetto "termine breve" di sessanta giorni come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "la notificazione della sentenza ad uno soltanto dei plurimi difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c. a nulla rilevando che il destinatario della notifica sia anche domiciliatario della parte " (Cass, n. 11744/2011; cfr. Cass. n. 26541/2014, ~~Cass. n. 26541/2014~~), secondo un orientamento che si condivide e cui si intende dare continuità e pertanto appare irrilevante che la notifica sia avvenuta solo nei confronti di uno dei difensori costituiti;

rilevato ancora che la notificazione alla parte presso il procuratore costituito appare comunque idonea ai fini di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c. così come più di recente affermato da questa Corte: "giòva, altresì, ricordare che si è avuto modo di affermare (Cass. Sez. 1 n. 14642 del 21/11/2001) che "la notificazione della sentenza munita della formula esecutiva alla parte presso il procuratore costituito deve considerarsi equivalente alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., ed è, pertanto, idonea a far decorre il termine breve d'impugnazione, in quanto soddisfa l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare l'opportunità dell'impugnazione, ne' l'apposizione della formula esecutiva impedisce l'inizio del decorso del termine breve per l'impugnazione, non avendo rilevanza alcuna, ai fini della decorrenza del detto termine, la volontà della parte che abbia richiesto la notifica" (Cass. n. 21150/2012, Cass. n. 10871/2009).

Ritenuto altresì che solo il 16/4/2014 è stata avviata una prima notifica del ricorso e quindi ben oltre il termine dei 60 gg. previsto per l'impugnazione una volta notificata la sentenza di appello e che pertanto il ricorso appare inammissibile per tardività:

Ritenuto, infine, che le spese vanno poste a carico del ricorrente stante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 100,00 per esborsi, nonché in euro 4.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.

La Corte ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19.10.2016

Il Cons. est.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositario in Cancelleria

Vincenzo Di Carlo



oggi, 10 GEN 2017

2

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA